

Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)

art. 1	oggetto
art. 2	interventi finanziabili
art. 3	enti locali beneficiari del fondo
art. 4	modalità di presentazione della domanda
art. 5	criterio per il riparto delle risorse
art. 6	procedure di riparto, concessione e liquidazione
art. 7	modalità di gestione del finanziamento
art. 8	rendicontazione
art. 9	revoca dei finanziamenti agli enti locali
art. 10	abrogazione
art. 11	disposizioni transitorie
art. 12	rinvio
art. 13	entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), definisce le modalità di assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per i sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi individuati all'articolo 2, di seguito denominato fondo.

art. 2 interventi finanziabili

1. Le risorse del fondo sono assegnate agli enti locali per la concessione di contributi a favore di terzi, anche sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento, o per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza.
2. I contributi a favore di terzi, da erogare in misura non inferiore al 60 per cento della spesa ammissibile, riguardano l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso:
 - a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) condomini per le parti comuni;
 - c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
 - d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
 - e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.
3. La realizzazione di interventi in materia di sicurezza riguarda:

- a) l'acquisto e l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e di lettura targhe e il potenziamento o ampliamento di quelli esistenti, compresi i collegamenti, nonché la manutenzione straordinaria degli impianti già esistenti, su edifici e zone a rischio, i relativi software e le licenze per l'utilizzo e l'interconnessione;
 - b) l'acquisto di veicoli a motore in uso alla polizia locale, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1 (Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale));
 - c) l'acquisto di dotazioni tecnico-strumentali in uso alla polizia locale;
 - d) potenziamento dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici e degli apparati radio connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia locale.
4. Gli enti locali, dotati di un Corpo di polizia locale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009 al momento della presentazione della domanda, utilizzano i finanziamenti del presente regolamento esclusivamente per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
 5. Gli impianti di videosorveglianza di cui al comma 3, lettera a), tengono conto delle specifiche tecniche fornite dalla Protezione civile regionale.

art. 3 enti locali beneficiari del fondo

1. Gli enti locali beneficiari del fondo sono:
 - a) Comuni singoli;
 - b) Comuni capofila di forme associative tra Comuni;
 - c) Unioni territoriali intercomunali.
2. E' inammissibile la domanda presentata singolarmente da un Comune, qualora l'ente capofila di forme associative o l'Unione di cui al comma 1, lettere b) e c), abbia presentato domanda anche per il Comune medesimo.

art. 4 modalità di presentazione della domanda

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a pena di inammissibilità, gli enti locali interessati trasmettono, via PEC, la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forme associative, dal legale rappresentante dell'ente capofila, al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, di seguito Servizio competente.
2. L'ente capofila delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), allega alla domanda copia della convenzione vigente al momento della presentazione della domanda.
3. Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi documentazione o informazione si rendesse necessaria per l'istruttoria. Gli enti locali sono tenuti a fornire quanto richiesto, a pena di inammissibilità della domanda, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano il modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

art. 5 criterio per il riparto delle risorse

1. Il riparto del fondo da trasferire a ciascun beneficiario è dato dalla somma delle quote fisse e proporzionali calcolate come segue:
 - a) una quota fissa di:
 - 1) euro 5.000,00 per ciascun Comune dotato di un Corpo di polizia locale;
 - 2) euro 10.000,00 per ciascun Comune privo del Corpo di polizia locale;
 - b) le restanti risorse sono assegnate in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun Comune, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat.

2. In caso di forme associative o di Unioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo complessivo del finanziamento è dato dalla somma della quota fissa e della quota proporzionale spettante a ciascun Comune.

art. 6 procedure di riparto, concessione e liquidazione

1. Entro quarantacinque giorni dal termine previsto dall'articolo 4, comma 1, il direttore del Servizio competente provvede con decreto al riparto delle somme disponibili a bilancio tra gli enti che presentano domanda di finanziamento, dandone comunicazione ai beneficiari.
2. Il decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".
3. Le risorse assegnate sono concesse ed erogate in un'unica soluzione con decreto del direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dal decreto di cui al comma 1.

art. 7 modalità di gestione del finanziamento

1. Gli enti locali beneficiari possono gestire le risorse in forma associata, mediante convenzione, anche successivamente all'assegnazione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 6.
2. Il bando emanato dagli enti locali per la concessione dei contributi a terzi, di cui all'articolo 2 comma 2, riporta il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura «Iniziativa realizzata con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia».

art. 8 rendicontazione

1. I beneficiari rendicontano le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 maggio del secondo anno successivo al trasferimento del fondo, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".
2. Il finanziamento è rideterminato e ridotto qualora dalla rendicontazione emerga che gli importi trasferiti non sono stati interamente utilizzati.
3. Gli enti locali provvedono alla restituzione delle somme non utilizzate entro novanta giorni dal termine previsto dal comma 1. Qualora l'importo non superi mille euro, si applica l'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000.
4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, il direttore del Servizio competente adotta il decreto di approvazione della rendicontazione.

art. 9 revoca dei finanziamenti agli enti locali

1. L'Amministrazione regionale provvede alla revoca dei finanziamenti assegnati secondo i seguenti criteri:
 - a) revoca parziale o totale in caso di utilizzo, parziale o totale, del fondo per interventi diversi da quelli indicati all'articolo 2;
 - b) revoca parziale o totale in caso di utilizzo, parziale o totale, del fondo in violazione dell'articolo 2, comma 4;
 - c) revoca totale in caso di mancata rendicontazione del fondo entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 1;
 - d) revoca parziale nella misura del 20 per cento del finanziamento assegnato per mancato adempimento dell'obbligo dell'apposizione del logo di cui all'articolo 7, comma 2.

art. 10 abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 152 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la

sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).

art. 11 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019:
 - a) le domande degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 1, sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) gli enti locali beneficiari dei finanziamenti in materia di sicurezza, connessi alle funzioni di polizia locale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 9/2009, utilizzano i finanziamenti del presente regolamento esclusivamente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2;
 - c) la quota fissa prevista all'articolo 5, comma 1, spettante agli enti locali di cui alla lettera b) è pari a euro 5.000,00.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), il regolamento di cui all'articolo 10 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, relativi all'anno 2018.

art. 12 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE